

# COMUNICATO AL PERSONALE: NUOVE MISURE PER CONGEDI COVID “ZONE ROSSE” E FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE E PER IL RIENTRO DALL’ESTERO.

Alla luce del perdurare della situazione epidemiologica nel nostro Paese ti comunichiamo che sono state adottate nuove disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. In particolare, con il Decreto Legge n. 2/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 mentre con l’emanazione del DPCM del 14 gennaio 2021, entrato in vigore il 16 gennaio u.s., sono state disposte ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che avranno validità fino al 5 marzo 2021.

Ti evidenziamo che il sopracitato DPCM conferma il meccanismo di distinzione del territorio nazionale in zone con attribuzione alle singole Regioni, mediante ordinanza del Ministero della Salute, di uno specifico colore (bianco, giallo, arancione e rosso) a seconda del diverso scenario in cui si collocano e dei relativi livelli di rischio.

In considerazione di quanto sopra, ti informiamo che permangono in vigore i seguenti benefici a tutela della genitorialità.

## **CONGEDO COVID “ZONE ROSSE” PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICA IN PRESENZA**

Nelle Regioni individuate quali “zone rosse” è possibile continuare a ricorrere al congedo per sospensione dell’attività scolastica dei figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado (già scuole “medie”) interessati dalla sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il beneficio, attualmente disciplinato dall’art. 22**bis**, comma 1 della Legge n. 176/2020, si applica esclusivamente nei territori definiti “zone rosse” nei quali è prevista la sospensione dell’attività scolastica in presenza in ragione del rischio epidemiologico: non è pertanto possibile richiedere il beneficio nelle zone caratterizzate da colore diverso, quand’anche interessate da sospensione dell’attività scolastica disposta dalla Regione o da altro organismo competente.

Il congedo in questione può essere fruito dai lavoratori genitori (anche affidatari o collocatari) per tutto o per parte del periodo individuato dall’ordinanza con cui si istituisce la zona “rossa”.

Come precisato anche dalla Circolare INPS n. 2/2021, la fruizione del congedo in esame:

- è alternativa tra i genitori, i quali quindi possono fruirne uno alla volta o entrambi, ma non negli stessi giorni (indipendentemente che ciò avvenga per lo stesso figlio o per altro figlio, non affetto da disabilità grave, avuto con lo stesso genitore);
- è incompatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte del lavoratore o dell’altro genitore;
- è possibile fintanto che vi sia un rapporto di lavoro dipendente “attivo”; in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Pertanto, resta tuo onere comunicare all’INPS l’intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro mediante rettifica della domanda di fruizione del beneficio.

**RisorseUmaneOrganizzazione**

NuoveMisureContenimentoDelContagio

**Noi di Poste**



Infine, ti precisiamo che la fruizione del congedo in argomento potrà avvenire indipendentemente dall'età dei figli che frequentano le classi sopra individuate (che, ricordiamo, sono esclusivamente la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> media) e senza la necessità che sussista il requisito della convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.

In attesa che l'INPS renda disponibile sui propri canali telematici la specifica modulistica, potrai richiedere il beneficio alla tua funzione di Gestione mediante la compilazione del format allegato (**Autocertificazione requisiti congedo COVID indennizzato per didattica a distanza zone rosse**). La richiesta presentata alla Gestione dovrà poi essere integrata a tua cura con la produzione, non appena disponibile, della copia del modello INPS debitamente compilato, ai fini del riconoscimento da parte dell'Istituto previdenziale della relativa indennità, nel frattempo anticipata dall'Azienda.

Resta fermo che qualora la domanda di congedo non venisse presentata all'INPS o venisse respinta dall'Istituto, per mancanza dei requisiti o per carenza dei fondi stanziati, i periodi già fruiti dovranno essere giustificati con altro titolo di assenza a tuo carico.

### **CONGEDO COVID PER FIGLI DISABILI ISCRITTI A SCUOLE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO O OSPITATI IN CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI**

La sopracitata Circolare INPS n. 2/2021 interviene anche in merito al congedo Covid per figli disabili iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, attualmente disciplinato dall'art. 22bis, comma 3 della Legge n. 176/2020, per precisare che tale beneficio si configura come "una misura a valenza nazionale" ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza.

Pertanto, potrai fruire della tutela in parola se sei genitore (anche affidatario o collocatario) di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, indipendentemente dall'età degli stessi purché siano iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, di cui sia disposta la chiusura, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

L'INPS precisa che non è necessaria la convivenza tra il lavoratore richiedente e il figlio per cui si richiede il congedo.

Per quanto riguarda la compatibilità/incompatibilità tra la fruizione del congedo da parte di un genitore e le situazioni in cui può trovarsi l'altro genitore, la Circolare n. 2/2021 stabilisce che:

- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro agile;
- non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
- è possibile che un genitore fruisca del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l'altro genitore fruisca del medesimo congedo o del congedo per "zone rosse" per un altro figlio di entrambi i genitori;
- è possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.Lgs n.151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Anche la domanda di fruizione del congedo Covid per figli disabili iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali dovrà essere presentata all'INPS secondo la modulistica che verrà resa disponibile dall'Istituto sui propri canali telematici. Nelle more, se sei interessato potrai richiedere il beneficio alla tua funzione di Gestione compilando l'allegata "**Autocertificazione requisiti congedo COVID indennizzato per figli disabili**". La richiesta presentata alla Gestione dovrà poi essere integrata a tua cura con la produzione, non

### **RisorseUmaneOrganizzazione**

NuoveMisureContenimentoDelContagio

**No di Poste**



appena disponibile, della copia del modello INPS debitamente compilato, ai fini del riconoscimento da parte dell'Istituto previdenziale della relativa indennità, nel frattempo anticipata dall'Azienda.

\*\*\*

Per completezza, ti evidenziamo che tutti gli altri benefici rivolti ai genitori e illustrati nel Comunicato al personale del 20 novembre 2020 (congedo per la sospensione dell'attività didattica in presenza, congedo per quarantena scolastica e non, congedo non indennizzato) sono cessati alla data del 31 dicembre 2020; pertanto, al momento non è più possibile richiederne la fruizione.

## **RIENTRO DA SOGGIORNI O TRANSITI DALL'ESTERO**

Nel DPCM del 14 gennaio 2021 sono, inoltre, contenute le disposizioni che regolano gli spostamenti da/per l'estero e che sostituiscono le precedenti norme in materia di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

In particolare, il neovigente Decreto continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Con specifico riferimento ai Paesi indicati negli elenchi C e D ti evidenziamo che dovrai attenerti alle misure di seguito riportate:

- nel caso in cui tu abbia transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi di cui all'**elenco C**, per l'ingresso in Italia dovrai informare del rientro il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporli a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, dovrai sottoporli a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria;
- nel caso in cui tu abbia transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi di cui all'**elenco D**, dovrai sottoporli ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Ti ricordiamo inoltre che sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'**elenco E** dell'Allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano specifiche eccezioni. Nel caso in cui si verificano tali circostanze eccezionali e tu dovessi rientrare dai Paesi in parola, dovrai sottoporli a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Nell'elenco E sono ricompresi anche **Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Brasile**, per i quali è prevista una specifica normativa. In particolare, l'art. 14 del DPCM 14 gennaio 2021 proroga fino al 5 marzo 2021 quanto definito con l'ordinanza del 9 gennaio 2021 in materia di ingressi da **Gran Bretagna e Irlanda del Nord** che vieta l'ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, fatte salve le eccezioni di coloro i quali abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 e coloro che si trovino in stato di assoluta necessità per i quali è consentito il rientro ma alle condizioni disposte dalla normativa in parola.

Invece, per quanto riguarda il **Brasile**, il Ministro della Salute, con Ordinanza 16 gennaio 2021 immediatamente efficace e in vigore fino almeno al 31 gennaio 2021, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti senza prevedere eccezioni.

In coerenza con le sopra richiamate disposizioni normative, laddove tu ti sia recato all'estero in uno dei Paesi di cui agli elenchi dell'Allegato 20 è tuo onere darne sempre immediata comunicazione all'Azienda, facendo pervenire al

## **RisorseUmaneOrganizzazione**

NuoveMisureContenimentoDelContagio

**Noi di Poste**



Tu reponsabile e alla tua Funzione di Gestione - prima del rientro al lavoro - l'**autodichiarazione per il rientro in Italia dall'estero allegata** al presente Comunicato.

Ti ricordiamo, infine, che sei comunque **tenuto ad adottare pedissequamente tutte le ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste dalla normativa nazionale nonché a rispettare gli ulteriori obblighi che le singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri.**

Roma, 22 gennaio 2021

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveMisureContenimentoDelContagio

**No**idiPoste

